



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/8.251.2/2021/SSPNRR

M

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS
va@pec.mase.gov.it

E.p.c.a

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mase.gov.it

Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio del Molise
sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Molise
regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: [ID: 9251] Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "LARINO 8", della potenza di 21,017 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Ururi (CB), Montorio dei Frentani (CB) e Larino (CB).

Proponente: Società VERDE 5 S.r.l.

Procedura: VIA nell'ambito PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione



“Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 30862 del 03/03/2023, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006. Tale istanza è stata trasmessa dalla Società VERDE 5 S.r.l. con nota del 06/12/2022, acquisita al prot. MiTE-157842 in data 15/12/2022, integrata con la Valutazione di incidenza ai sensi dell’art.10 del D.lgs. 152/06;



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che nella stessa nota prot. 30862 del 03/03/2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art 23 del D.lgs. 152/2006, con l'avvenuta pubblicazione sul sito web del MASE dell'intera documentazione pervenuta, ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9418/13817>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 3320 del 08/03/2023, ha chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, e ai Servizi II e III di questa DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP del Molise, con nota prot. 3654 del 27/03/2023, acquisita da questo Ufficio al prot. 4536 del 27/03/2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, in sede di verifica istruttoria ha inviato Richiesta di integrazione documentale al fine di valutare la realizzazione del previsto intervento;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota endoprocedimentale con prot. 4761-I del 30/03/2023, che richiedeva, oltre quanto rappresentato dalla SABAP del Molise, con nota 3654 del 27/03/23, di integrare: *“la documentazione presentata ai sensi del c. 1 dell'art. 25 del D.lgs. n. 50/2016, alle modalità di redazione previste al punto 4 dell'Allegato 1 del D.P.C.M. 14/02/2022, mediante compilazione dell'applicativo appositamente predisposto (...)*;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, preso atto della richiesta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise e da quanto emerso in sede di verifica istruttoria dai Servizi II e III di questa DG ABAP, ha trasmesso agli uffici del MASE e alla Società proponente, Richiesta di Integrazioni ai sensi dell'art 24 del D.lgs. 152/06, con nota 5180 del 06/04/2023;

VISTO quanto espresso con parere inviato alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali e alla Commissione PNIEC-PNRR e acquisito da questo Ufficio al prot. 5320 del 11/04/2023, dalla ARSARP (Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca del Molise) con particolare riferimento alla compatibilità del progetto in argomento con la tutela dell'uso e della valorizzazione delle aree agricole coinvolte dall'intervento;

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, con nota prot. 1499 del 12/02/2024, acquisita da questo Ufficio al prot. 4962 del 12/02/2024, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, comprese le integrazioni richieste, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale, in gran parte ricompreso nella composizione del presente parere e nel quale esprime *parere non favorevole* alla realizzazione del previsto intervento, in quanto si *“ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale”*;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 5627-I del 19/02/2024, che si riporta integralmente:

“In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale dell'Ufficio periferico e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche;

CONSIDERATO, altresì, che il caviodotto interferisce con il Tratturo S. Andrea Biferno, sottoposto alle previsioni di tutela di cui alla parte II del D.lgs. n. 42/2004, con DM 15/06/1976;



CONSIDERATO, inoltre, che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.lgs. n. 36/2023 e soprattutto delle ulteriori considerazioni e chiarimenti avanzati dalla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione;

RITENUTO, pertanto, l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.lgs. n. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere.”

VISTO quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 4766-I del 31/03/2024 nel quale si comunica che, esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e preso atto di quanto valutato dalla Soprintendenza ABAP del Molise, non si ravvisano aspetti di specifica competenza per le aree dove è prevista la localizzazione dell'impianto;

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società VERDE 5 S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, del parere endoprocedimentale sopra citato della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004*
- *Legge Regionale Molise n 24 del 1.12.1989, Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali e ai relativi contesti di area vasta (P.T.P.A.A.V.).*
- *Legge Regionale Molise n 9 del 11.04.1997, Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi*
- *Legge Regionale Molise n 22 del 7.08.2009, Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise.*
- *Legge Regionale Molise n 23 del 16.12.2014, Misure urgenti in materia di energie rinnovabili.*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004.*



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

- D.G.R. Molise n.158 del 21/04/2023, *Criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio;*
- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici, MiTE Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022*
- Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- D.lgs. 199/2021, 8 novembre 2021, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, così come modificato dall'art 47 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023*
- D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*
- Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto *Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”:* aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIAP).

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica nazionale e regionale mira al contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, in un quadro di equilibrio fra regioni e territori anche tenendo conto della notevole convenienza, in termini di efficienza energetica, di accorciare la distanza tra i siti di produzione energetica e i siti di utilizzo e in tale ottica non è conveniente concentrare la produzione energetica in poche regioni del Paese e per di più periferiche e non particolarmente energivore.

A livello nazionale le politiche della Next Generation EU, dichiarano analoghi obiettivi che **devono essere perseguiti attraverso il principio ineludibile di DNSH (Do No Significant Harm)**, come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- *“Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all’ambiente”* alla quale si rimanda.

Il “Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 evidenzia la presenza di un alto numero di impianti realizzati di media e grande dimensione sia per il solare fotovoltaico che per gli impianti eolici e molti altri in corso di istruttoria su tutte le regioni e in particolare nelle aree agricole delle regioni meridionali.

Nei primi 3 mesi del 2023 è proseguito il trend di crescita sostenuta del comparto fotovoltaico osservato nel corso del 2022. Al 31 marzo, in particolare, risultano in esercizio in Italia circa 1.329.000 impianti (+8,4% rispetto alla fine del 2022), per una potenza complessiva superiore a 26 GW (poco meno di 1,1 GW incrementali rispetto alla fine del 2022, per una variazione pari a +4,4%), mentre la produzione lorda del trimestre, pari a 5.587 GWh, è aumentata del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022, inoltre la crescita rispetto al primo trimestre 2022 interessa tutte le classi dimensionali degli impianti e tutte le regioni del Paese (*Statistiche Trimestrali sul Settore Fotovoltaico in Italia* dati al 31 marzo 2023)



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

Anche tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare **nonché la verifica delle interferenze degli stessi sul sistema culturale**, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

Risulta inoltre rilevante valutare, vista la grande diffusione territoriale dei suddetti impianti FER soprattutto **in aree agricole, i presupposti delle scelte localizzative e le analisi sulle alternative** proposte dal Proponente.

Le localizzazioni degli impianti FER, al di là della volontà di utilizzare aree con costi fondiari minimi e costi di installazione più bassi e dunque al di là degli obiettivi di massimizzazione degli utili di impresa, devono tendere al miglior temperamento possibile tra utilità pubblica e utilità privata e, in merito alla prima, al miglior compromesso tra le istanze ambientali e quelle paesaggistiche. Compromesso che gli strumenti programmatori comunitari, nazionali e regionali hanno cercato di ottimizzare indirizzando la produzione della produzione di FER in aree e superfici di scarso pregio paesaggistico (aree degradate, industriali, industriali dismesse, commerciali, contaminate ecc.).

Il quadro normativo di riferimento, in merito ai criteri localizzativi, per la regione Molise e il PEAR "*Piano energetico ambientale regionale*" DCR n.953 dell'11 luglio 2017 (BUR n.40 del 1° agosto 2017) è dato in attuazione del citato D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio Regionale.

Sempre in merito alla valutazione delle scelte localizzative e agli obiettivi strategici delle politiche comunitarie e nazionali per lo sviluppo e la tutela delle aree agricole, si osserva che **Il Piano strategico della Politica Agricola Comune PAC (PSP) 2023-2027**, rimanda a specifiche indicazioni ed obiettivi di sviluppo e tutela agricola, sia dal punto di vista economico che ambientale e di **tutela del paesaggio agrario**.

Nei principali obiettivi strategici della PAC 2023-2027 si evidenzia, nella dichiarazione strategica del documento, come obiettivo chiave, tra gli altri "(...) **contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi**. (...) *Il documento affronta il tema della biodiversità all'interno dell'UE, con particolare attenzione ai legami con il paesaggio agricolo e gli elementi caratteristici del paesaggio. Partendo da questa tematica presenta alcuni dei cambiamenti necessari nel settore agricolo, illustra gli strumenti pertinenti della PAC attualmente a disposizione e solleva questioni fondamentali riguardo allo sviluppo futuro della PAC*".

Le aree rurali italiane sono patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare. Il legame dei nostri prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio economica del territorio. "*per il raggiungimento di questi obiettivi, il PSP si propone di sostenere (...) misure specifiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali, con particolare attenzione a quelli storici e tradizionali*" (Cfr. *Relazione sul Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia*).

E' opportuno inoltre considerare per gli aspetti valutativi **in merito alle condizioni di sostenibilità e temperamento** fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle **di tutela dell'ambiente e del paesaggio, il reale fabbisogno energetico nazionale e regionale in merito alla pianificazione energetica**. **I dati** più recenti tratti dalle elaborazioni statistiche di Terna S.p.A. per il **Target FIT FOR 55 al 2030, rappresentano richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile per un complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW**.

Tali dati sono particolarmente incongruenti per le regioni meridionali in genere, le isole e la Puglia (cfr. *elab. Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale e regionale*).



CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

L'intervento in esame riguarda la costruzione e la messa in esercizio di un impianto solare fotovoltaico con tipologia agrovoltaica, di potenza pari a 21,017 MW con le relative opere complementari di rete e di connessione alla RTN, da realizzarsi nei territori dei Comuni di Ururi (CB), Montorio dei frentani (CB) e Larino (CB).

Le aree sulle quali cui insisterà il campo fotovoltaico dell'intervento ricade interamente nel comune di Ururi, le stazioni elettriche di connessione alla rete nazionale e utenza, invece, ricadono nel territorio del Comune di Larino. La rete di connessione dei cavidotti attraverserà i territori agricoli di tutti e tre i comuni.

L'intero impianto, ricadente in zona E – verde agricolo del vigente strumento urbanistico comunale di Ururi.

Gli estremi catastali che identificano la localizzazione dell'intervento sono:
per il Comune di Ururi:

- Area Nord identificata dal F.25 alle part.ile 7-10-56-60;
- Area Sud identificata dal F.25 alle part.ile 36-15-11-20.

per il Comune di Larino:

- Area Stazione Utenza F.43 alle part.ile 76-19-73-79-80-48-23-123 (parte)

L'impianto fotovoltaico dell'intervento interessa un'area di circa 35,00 Ha complessivi costituita da 2 aree separate da una strada comunale. La parte interessata dai moduli fotovoltaici ha una superficie di 29 ha circa. L'energia prodotta dall'impianto verrà immessa nella rete elettrica nazionale di Terna S.p.A., attraverso il collegamento dell'impianto FV alla Sottostazione Elettrica Utente SSEU 30/150 kV da realizzarsi con nuovo impianto nei pressi della Stazione elettrica SE di Larino 380/150 kV.

L'area di impianto è prevista ubicata in contrada Camarelle snc, localizzata a circa 2,00 km a Sud rispetto al centro abitato di Ururi, a circa 8,00 km a Sud-Est dal centro abitato di Larino, a circa 17,00 km dalla costa Adriatica.

Le aree che ospiteranno le strutture captanti dell'impianto hanno un'orografia caratterizzata da una forte variazione altimetrica, con quote che variano dai 246 m s.l.m. (in prossimità della viabilità) ai 155 m s.l.m. in prossimità del torrente a sud, con pendenze elevate in alcune porzioni dell'area, che ne evidenziano l'ampia visibilità.

All'interno dell'area di impianto sono state rilevate le seguenti interferenze dirette: un corso d'acqua a sud dell'area 2, il *Torrente Sepestra*; in prossimità dell'impianto, ai lati della viabilità che divide in due il sito, sono ubicate due pale eoliche (cfr. elab. *Relazione tecnica illustrativa*).

Il *Torrente Sepestra*, tutelato ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) del D.lgs. 42/04, bene paesaggistico, è tangente all'impianto, il perimetro delle aree di progetto si trovano nella fascia di rispetto del corso d'acqua, i lotti d'impianto si dispongono al di fuori della stessa area di tutela. Il cavidotto di connessione alla rete di distribuzione interessa il vincolo paesaggistico del *Torrente Cigno (Fosso del Cigno)*. Per tale interferenza, il proponente prevede tecnologie innovative di posa in opere del cavidotto interrato in sub-alveo, consistenti nella Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) (cfr. elab. *Sintesi non tecnica*)



Sono parte del progetto inoltre:

- **la viabilità interna e perimetrale** ai campi con larghezza media di 3,00 mt, realizzata in terra battuta del tipo drenante e verrà realizzata con stabilizzato
- **la delimitazione dei campi con recinzione di tipo metallico** a maglia romboidale alta circa 2,65 mt, che si estende per l'intero perimetro su circa 3.00Km, sormontata da filo spinato e sorretta da pali metallici alti 2,40 m con interasse di 2 m e fissati al suolo, per una profondità di 50 cm, sopraelevata dal suolo di 15 cm per il passaggio della microfauna;
- **i cancelli di ingresso carrabili**, scorrevoli su binario in pannellature metalliche, larghi 5,00 mt e alti 2,40 dal suolo, montati su pali in acciaio fissati al suolo con plinti di fondazione in cls armato;
- **9 cabinati di conversione**, all'interno delle due aree d'impianto saranno collocate due tipologie di cabinati funzionali al sistema elettrico installato, sono composti, generalmente da tre moduli: locale inverter, locale trasformazione e locale quadro e occupano una superficie di 8,25 x 2,40 Mt.
- **1 cabina generale MT** sarà collocata nei pressi dell'area dell'impianto fotovoltaico a servizio della C.U.4 dell'impianto, come indicato nell'elaborato *SCS.DES.D.CIV.ITA.P.5051.061.00- Layout di impianto* La stessa sarà realizzata in container con vasca di fondazione con fori a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi. I locali hanno dimensioni planimetriche di 20,99 mt x 5,70 con altezza da terra di 2,80 mt, il tutto in struttura metallica poggiata su platea.
- **Con riferimento alle fondazioni dei cabinati** di conversione, si prevede la realizzazione di un basamento su cui si ubicherà il cabinato. Pertanto, dopo opportuna preparazione e compattazione del terreno, si procederà al trasporto ed alla posa in opera della fondazione prefabbricata su sottofondo stabilizzato (cfr. *Studio di impatto ambientale*).
- **schermature arboree di mitigazione** perimetrali con la messa a dimora lungo il perimetro delle aree d'impianto con una siepe di ulivi (cfr. elab *SCS.DES.D.ENV.ITA.P.5051.066.00 –opere di mitigazione*);
- **l'impianto di illuminazione e sistema di video sorveglianza**. I sistemi di illuminamento, prevedono l'utilizzo di corpi illuminanti montati su pali, con plinti di fondazione in cls armato prefabbricato e posti sui cabinati interni. (cfr elab. *Impianto di illuminazione e sorveglianza*);

La produzione di energia elettrica sarà immessa, mediante cavi MT a 30 kV, in una nuova stazione di trasformazione di utenza "condivisa" ancora da realizzarsi, né autorizzata. Si realizzeranno cinque trasformatori che con un collegamento in cavo interrato a 150 kV, si conetteranno alla stazione RTN di Larino.

All'interno degli impianti sono previste coltivazioni di leguminose (fava, cece, lenticchia, arachide), poste a coltura tra le file dei moduli fotovoltaici e un inerbimento negli spazi residui.

Sono previste opere di mitigazione dell'impatto percettivo, formate da siepi di ulivo lungo l'intero perimetro dei campi d'impianto.

LOCALIZZAZIONE URBANISTICA DELL'INTERVENTO

I terreni interessati dal progetto di realizzazione dell'impianto in argomento **risultano tutti ricadenti in zona E (Agricola) dei comuni interessati dall'intervento.**

Per il Programma di Fabbricazione (PdF) del Comune di Ururi, dove è posto l'impianto fotovoltaico, si evidenzia che: *"Nella zona E (Agricola-Rurale) è concessa la costruzione di fabbricati e abitazioni a carattere esclusivamente produttivo, escludendo la realizzazione e il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti per uso diverso da quello strettamente indispensabile all'attività agricola e connessi all'agricoltura"*.

Per quanto riguarda la distanza dalle strade è prevista la distanza di 10 m dalle strade nazionali e provinciali dalle strade comunali, ai sensi della DGR 621/2011 per tutti gli elementi costituenti l'impianto agrivoltaico.



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

La D.G.R. Molise n.158 del 21/04/2023, avente ad oggetto “*Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili - Criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio*”, al punto 6, lett. c) **stabilisce che** nelle aree agricole non interessate da coltivazioni certificate è **limitato l’insediamento ai soli impianti agrivoltaici aventi i requisiti A, B e D2** delle linee guida nazionali per gli impianti agrivoltaici .

“ (...) c) **nelle aree agricole e non interessate da coltivazioni certificate, per valorizzare le tradizioni agroalimentari locali, per tutelare la biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia delle colture tipiche) e le produzioni agroalimentari di qualità, come richiede l’art. 12, comma 7, del D.lgs. n. 387 del 2003 e le relative Linee Guida, fuori dalle aree particolarmente vocate alla produzione di energia da fonti rinnovabili individuate dalla normativa statale, è limitato l’insediamento ai soli impianti agrivoltaici aventi i requisiti A, B e D2** così come definiti dalle sopracitate linee guida” nazionali per gli impianti agrivoltaici di giugno 2022. (cfr. dalle *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici*, pubblicate il 27 giugno 2022 dall’allora Ministero della transizione Ecologica).

DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

Il contesto paesaggistico interessato dall’intervento si trova a circa 7,50 km ad est del centro urbano del comune di Larino, a circa 1,80 km a sud rispetto al centro urbano di Ururi, a circa 4,00 km in direzione nord del centro urbano di Rotello; le aree sono raggiungibili mediante la Strada Provinciale n. 167 di Ururi, oltre che dalla viabilità comunale e locale.

L’impianto in esame si inserisce in un contesto territoriale d’area vasta caratterizzato morfologicamente da un articolato sistema di torrenti e valloni (*Torrente Sapestra e Vallone della Lavandaia*) scanditi dalla presenza di diversi laghetti di sbarramento per l’irrigazione che si inseriscono tra basse colline ondulate.

La viabilità dell’ambito paesaggistico è costituita da una trama di strade interpoderali, comunali e provinciali. Le strade di penetrazione, all’interno dell’area sopra delimitata, sono rappresentate principalmente dalla Strada SP78, nel tratto che collega il centro abitato di Rotello con quello di Ururi, la SP 167 (da Larino per Ururi e verso Serracapriola in provincia di Foggia) e la SP 40 (da San Martino-Ururi).

L’area su cui insistono le opere connaturate alla realizzazione dell’impianto captante fotovoltaico, è **attraversata dalla rete tratturale** costituita dal *Braccio Ururi-Serracapriola* e dal *Tratturo S.Andrea - Biferno*.

Nel contesto si rinvencono antichi insediamenti rurali costituiti da casolari isolati, in alcuni casi risultano anche fortificati e presentano una chiarezza tipologica unica. Successivamente in tempi più recenti, con la riforma agraria, nell’agro di Larino e San Martino in Pensilis, tale sistema insediativo si consolida ulteriormente con la realizzazione di molteplici casette rurali che per la loro tipologia e per il rapporto con l’ambiente caratterizzano in modo particolare il paesaggio agrario e l’intero contesto paesaggistico di riferimento.

Dal punto di vista colturale, detta area è contraddistinta da un’attività agricola intensiva fatta di estese aree destinate a seminativo, soprattutto di grano duro, colture orticole, vigneti e oliveti intorno alle abitazioni rurali. Le aree rimaste incolte sono rappresentate per lo più da strettissime aree di rispetto lungo i fossi e i corsi d’acqua in cui crescono alti e rigogliosi filari di roverelle con vegetazione ripariale di basso fusto.

A confermare la forte vocazione agricola di questi territori è la presenza di varie aziende che



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

valorizzano le tradizioni agroalimentari locali, tutelando la biodiversità e le produzioni autoctone, quali la *Tintilia*, vino DOC ottenuto dall'omonimo vitigno, oltre che per la produzione di olio DOP.

La zonizzazione del piano paesistico, in questa parte di territorio molisano, mira a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio. Il vasto contesto paesaggistico in questione, infatti, ha conservato l'aspetto agrario e rurale nel corso dei secoli, conservando la struttura insediativa stratificata, dal periodo sannitico-romano, a quella che è stata la riforma agraria che ha recuperato e valorizzato gli aspetti agrari di tutto il territorio.

Tale zona è caratterizzata da produzioni agro-alimentari tradizionali e di qualità, sulle quali i campi agrovoltaiici interferiscono in modo diretto sul paesaggio percettivamente e sulla tutela della disciplina d'uso del suolo, soprattutto in ragione della valorizzazione dell'immagine dei contesti rurali di riferimento.

Sempre nel merito di una generale descrizione del contesto si evidenzia come il valore dell'ambito di riferimento è da rilevarsi nella trasformazione operata dall'uomo nella parte collinare. In quest'area la naturalità è stata modificata agli usi agricoli fin dall'antichità, di ciò restano tracce cospicue negli abitati sanniti e soprattutto romani. Abitati noti, oltre che per i resti individuati, anche per essere stati descritti da importanti autori classici. L'urbanizzazione successiva ha disseminato il territorio collinare di castelli, borghi e di nuclei rurali e masserie le zone più fertili. Le relazioni tra le parti, restando ciascuna delle componenti perfettamente riconoscibile e autonome, si armonizzano in un ambito paesaggistico identitario e riconoscibile per chi attraversa questi territori.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 BENI PAESAGGISTICI

Si evidenzia che le aree oggetto di intervento ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 per gli effetti del piano paesistico **PTPAAV n. 2 "Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano"**, la cui approvazione (DGR n. 92 del 16/04/1998) equivale a **dichiarazione di notevole interesse pubblico** ai sensi della legge n. 1497 del 1939, per quanto disposto dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989, **tali territori devono essere considerati sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004**. Come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1 del PTPAAV n.2, detti campi impiantistici fotovoltaici ricadono anche nell'area classificata come **Pa**, ossia **aree di interesse produttivo agricolo di valore elevato** a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio, mentre un tratto del cavidotto ricade in zona **G2 aree con prevalenza di elementi di pericolosità geologica di valore medio**. E' opportuno segnalare come il **TAR Molise con sentenza n. 392/2022**, ne abbia riconosciuto la dichiarazione di notevole interesse pubblico a tutti gli elementi puntuali, lineari e areali considerati dal piano paesistico e tale circostanza è stata confermata, anche con la sentenza **n. 8038 del 30/08/2023 del Consiglio di Stato**

1.1a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

Ai fini della verifica degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, **si rileva che i lotti impiantistici dell'intervento, il cavidotto di connessione e delle stazioni di rete/utenza:**

- **ricadono** nella perimetrazione di decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **ricadono** in parte nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (*Aree tutelate per legge*) del Codice. **Il Torrente Sepestra, tutelato ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) del D.lgs. 42/04, bene paesaggistico, è**



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

tangente all'impianto, il perimetro delle aree di progetto si trovano nella fascia di rispetto del corso d'acqua, i lotti d'impianto si dispongono al di fuori della stessa area di tutela. Il cavidotto di connessione alla rete di distribuzione interessa il vincolo paesaggistico del *Torrente Cigno (Fosso del Cigno)*.

- **non ricadono** nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 143 del D.lgs. 42/04 (*Piano Paesaggistico*).

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Molise vige una pianificazione di tutela paesistica definita da **Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta**, PTPAAV, che hanno per oggetto gli elementi (puntuali, lineari, areali) del territorio, la cui tutela riveste interesse pubblico in quanto condizione del permanere dei caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali, del territorio stesso (cfr. art 3, LR. 24/1989).

Il Piano territoriale paesistico - ambientale regionale è esteso all'intero territorio regionale ed è costituito dall'insieme dei Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta formati per iniziativa della Regione in riferimento a singole parti del territorio regionale.

I PTPAAV articolano le modalità di tutela e valorizzazione secondo il diverso grado di trasformabilità degli elementi riconosciuti compatibili in relazione ai loro caratteri costitutivi, al loro valore tematico e d'insieme nonché in riferimento alle principali categorie d'uso antropico.

Per la tutela paesaggistica inoltre si rileva che l'intervento:

1.1.b. dista circa 5,5 km dall'area sottoposta a dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante il **nucleo urbano di Larino**, di cui al DM 18.04.1985;

1.1.c. dista circa 4,8 km **nucleo urbano di San Martino in Pensilis**, di cui al DM 18.04.1985;

1.1.d. dista circa 4,8 km dall'area sottoposta a dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante il circostante **nucleo urbano di Rotello**, di cui al DM 18.04.1985;

1.1.e. dista circa 1,2 Km dal **tratturo Sant'Andrea Biferno**, mentre il cavidotto MT di collegamento tra l'impianto e la stazione utente lo attraversa;

1.1.f. confina a Sud-Est con l'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) del D.lgs. 42/2004 del Torrente Sapestra.;

1.1.g. si trova a circa 3,80 Km dell'area **ZPS IT7228230 - Torrente Cigno**, che viene attraversata dal cavidotto MT di collegamento tra l'impianto e la stazione utente.

Viste le predette localizzazioni in aree sottoposte a tutela paesaggistica, **per la realizzazione dell'intero progetto necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Non si riscontrano ulteriori interferenze tra le opere dell'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del Codice, rispetto a quanto sopra evidenziato salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.2 BENI ARCHITETTONICI

Nel contesto, ma non direttamente interferiti, sono rilevabili i seguenti beni architettonici sottoposti a tutela dalla Parte II del Dlgs 42/2004:



MINISTERO
DELLA
CULTURA
Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

1.2.a l'immobile denominato “*Palazzo Giamiro*” sito in Ururi (CB), località Largo Santa Maria, distinto catastalmente al foglio di mappa n. 12, part. 263-405-688, a distanza di circa 2.5 km dall'intervento, di cui al D.M. del 31/05/1995, stato sottoposto a tutela per l'interesse particolarmente importante.

1.2.b l'immobile denominato “*Chiesa e Convento di Gesù e Maria*” sito in San Martino in Pensilis (CB), località C/da Tratturo, immobile ed aree distinte in catastalmente ai fogli di mappa n. 45 e 57e l'area circostante, a distanza di circa 7.5 km di cui al DDR n. 07 del 23/05/2011, ai sensi del quale è stato sottoposto a tutela, per l'interesse particolarmente importante e l'area circostante.

1.2.c inoltre a distanza di circa 7.5 km all'interno del centro urbano di Larino sono presenti diversi beni architettonici quali *Villa Zappone* (D.M. 24.09.1998), *Palazzo Palma* (D.M. 30.10.1990) *Ex Pastificio Battista* (D.M. 23.01.1992), il *Palazzo Ducale* (D.M. 30.04.1995), *Villa Palma* (D.M. 30.04.1992), la *Cattedrale di San Pardo*.

1.2.c a distanza di circa 1.2 km in territorio del comune di Rotello troviamo la *masseria Savignano* in (Contrada Parco Puledro), bene di interesse architettonico non verificato.

1.3 BENI ARCHEOLOGICI

1.3.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

L'impianto si inserisce in un contesto territoriale segnato dal tratturo *Sant'Andrea – Biferno*, sottoposto a tutela archeologica con DM 15/06/1976, che dista da un minimo di 910 m a un massimo di 1,8 km dall'impianto.

Ulteriori dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10, comma 3 lett. a) riguardano un'area in loc. *Masseria Pangia* con rinvenimenti archeologici riferibili ad un insediamento pluristratificato sito a circa 900 m dall'impianto sottoposto a tutela con DSR n. 05 del 06/07/2023.

1.4 BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI

Vista la peculiarità dei territori molisani si evidenzia inoltre un contesto demoetnoantropologico significativo ai fini della tutela. Per bene culturale demoetnoantropologico si intende un bene di pertinenza delle arti e delle tradizioni popolari materiale e immateriale in stretta connessione con il contesto di provenienza.

A distanza di circa 2,5 Km dalle aree di intervento, si rileva il percorso della storica “*Carrese*” di Ururi, quale bene demoetnoantropologico sottoposto a tutela con DDR. 03/2018 ai sensi del quale è stata dichiarata, quale espressione di identità culturale collettiva contemplata dalle Convenzioni UNESCO, e di interesse storico – culturale e demoetnoantropologico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 7 bis, art. 10 e art. 12 del Codice dei Beni Culturali.

La “*Carrese*” di Ururi, che si svolge in onore del SS. Legno della Croce il 3 maggio di ogni anno, la corsa inizia a km 4 dal paese (*masseria Pantoni*) e termina sullo spazio antistante alla chiesa S. Maria delle Grazie.

1.1b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI

In Molise vige una pianificazione di tutela paesistica definita da **Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta**, PTPAAV, che hanno per oggetto gli elementi (puntuali, lineari, areali) del territorio, la cui tutela



riveste interesse pubblico in quanto condizione del permanere dei caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali, del territorio stesso (cfr. art 3 LR. 24/1989).

INDICAZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLE AREE SECONDO IL PIANO PAESISTICO PTPAAV n.2 : LAGO DI GUARDALFIERA – FORTORE MOLISANO.

Tutti i campi fotovoltaici soprarichiamati ricadono in area sottoposta a tutela paesaggistica per gli effetti del piano paesistico **PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano”**. Come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1 del PTPAAV n.2, detti campi fotovoltaici ricadono anche nell’area classificata come **Pa**, ossia **aree di interesse produttivo agricolo di valore elevato** con valenza agraria del paesaggio.

L’area vasta PTPVAAV n. 2 del Piano paesistico molisano: *“Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano”* comprende i territori dei seguenti Comuni: Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Larino, Lupara, Montelongo, Montorio, Morrone del Sannio, Provvidenti, Rotello, S. Croce di Magliano, S. Giuliano di Puglia e Ururi. L’ambito paesaggistico riguarda ad ovest parte del medio-basso bacino del fiume Biferno, al centro e l’alta e media valle del Torrente Cigno (a sua volta tributario di destra del Biferno), ad Est alcuni bacini imbriferi di affluenti del F. Fortore quali Vallone S. Maria, Cavorello e Tona, nonché l’alta valle del torrente Saccione direttamente tributario dell’Adriatico. Si tratta, quindi, di un territorio posto tra due elementi fisici ben evidenti: le vallate dei fiumi Biferno e Fortore, prima che questi attraversino i terreni del “Basso Molise”. L’andamento preferenziale di detti corsi fluviali è da Sud-Ovest verso Nord-Est, perpendicolare è alla catena Appenninica. In tale ambito domina come elemento fisico il lago di Guardialfiera. Lungo le vallate principali si snodano anche le maggiori arterie di collegamento (cfr. *elaborati e relazioni di piano P.T.P.A.A.V. n 2, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 92 del 16-04-98, Regione Molise*)

In merito alle interferenze con le condizioni paesaggistiche riportate nel piano, di seguito **si rileva che:**

- **dall’analisi della “Carta delle trasformabilità” Tav. P1**, il percorso del cavidotto e l’area della stazione di elevazione in progetto, **ricadono in zone classificate come “aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo–agricolo di valore elevato”** (Pa) come evidenziato in precedenza;
- **dall’analisi della “Carta delle qualità del territorio” Tav. S1bis**, **ricadono** nell’area definita dagli **“elementi areali di interesse naturalistico per caratteri biologici di valore medio”** e dagli **“elementi areali di interesse produttivo agrario o per caratteri naturali di valore elevato”**;

Si evidenzia in merito che la nuova stazione elettrica utente si troverà in prossimità dell’esistente stazione elettrica Terna, pertanto andrà ulteriormente a modificare il paesaggio in maniera importante ed impattante, cumulandosi ad essa.

La trasformabilità delle aree Pa (PTPAAV n.2), all’interno delle quali ricade l’impianto in progetto, per ciò che riguarda l’uso infrastrutturale, in particolare per le infrastrutture “puntuali tecnologiche fuori terra (c.6)” **è subordinata alla modalità TC1** (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L. 1497/1939) **in riferimento all’interesse percettivo**, la Società non argomenta adeguatamente quanto richiesto dal piano limitandosi solamente a riportare in sintesi il contesto in esame, così come già descritto nella relazione paesaggistica.

Per quanto riguarda gli elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali, dalla lettura delle NTA del PTPAAV n. 2 art. 4 par§ 4, emerge che **“il valore elevato è riferito ai suoli suscettibili di impianto di colture specializzate con buon livello di meccanizzazione e irrigazione.”**



Le verifiche di ammissibilità, secondo l'art. 8 par§ 8 delle NTA, “(...) *devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa (...)*”.

Le prescrizioni di ordine generale del Piano Paesistico n. 2 e non riferite alle diverse aree classificate dallo stesso, riguardo alle trasformazioni dei vari contesti territoriali per uso infrastrutturale, **stabiliscono** all'art. 16 delle NTA che “... *i tracciati delle opere tecnologiche a rete dovranno svilupparsi in aree a minimo rischio ambientale (bassa sensibilità alla trasformazione)*”. Si rileva inoltre dalle norme nel medesimo art. 16 delle NTA al comma 4, dove si prescrive addirittura che la segnaletica stradale “... *dovrà essere effettuata in modo da non determinare barriere od ostacoli oppure escludere la visione di aspetti caratteristici del paesaggio*”.

Le norme di piano chiaramente prescrivono di conservare, tutelare e valorizzare la compagine agraria dell'areale Pa.

In tale contesto paesaggistico, che lo stesso PTPAAV n 2 (cfr. *norme tecniche – Titolo II*) definisce con chiarezza, **si valuta che la compagine agraria e morfologica** legata al particolare contesto che si è stratificato nel corso del tempo, **con l'inserimento dell'impianto in valutazione, verrebbe alterata** nella percezione del contesto **nei suoi caratteri peculiari ed identitari, come ancora oggi sono percepiti.**

L'impianto FER previsto dalla società VERDE 5 S.r.l., con la sua realizzazione, produrrebbe un impatto paesaggistico negativo di tipo diretto in quanto la realizzazione dello stesso si sostituisce alla coltura agricola, prevalentemente cerealicola, con elementi tecnologici completamente estranei, sia per materiali, per morfologia e cromia, stravolgendo il contesto agrario tutelato. L'intervento per dimensione, localizzazione, orientamento morfologico e materiali costruttivi, sia pure in parte integrato con un piano colturale, si percepisce come elemento di notevole trasformazione territoriale estraneo al paesaggio agrario molisano caratteristico di questa parte di territorio. Anche se la disposizione dei filari di pergole fotovoltaiche determina uno spazio libero, l'enormità delle stesse pergole che raggiungono almeno 3 m di altezza, oltre all'estensione trasversale di 4,4 m (cfr. anche gli altri ulteriori caratteri formali riportati nel precedente paragrafo *Caratteristiche dell'intervento e descrizione sintetica dell'impianto*), nonché la loro cromia, non raffrontabile a nessuna coltura agraria, fanno sì che l'impianto venga percepito anche a notevole distanza e comunque di con scarso o nullo inserimento paesaggistico, in disarmonia rispetto al contesto storico ambientale e naturale.

I luoghi dello specifico contesto territoriale coinvolto, maggiormente interferiti dall'impianto in esame, sono quelli che costituiscono visuali panoramiche dinamiche lungo le linee di attraversamento dell'area, come le strade e i tratturi quali:

- la viabilità comunale che praticamente divide in due parti le aree dell'impianto fotovoltaico, la strada provinciale SP 40 che collega i centri urbani di Larino e Ururi;
- la strada provinciale 167 da Ururi per Serracapriola;
- i percorsi tratturali *Ururi Serracapriola e S.Andrea Biferno.*

L'interferenza visiva e panoramica avviene anche dai punti di visuale statica che si aprono dai punti panoramici della *Via dei Giardini nel centro urbano di Ururi* a meno di 2 km dall'area nord, o dalla visuale che si apre dall'antica *masseria Carbone-Savignano*, a poco più di 1 km dall'area Sud, nel territorio di Rotello, dall'altra parte del *Torrente Sapestra*.

Quanto rilevato risulta evidente anche dalla Carta dell'intervisibilità presentata dalla società proponente (cfr. elab. *Tav 5 - Intervisibilità di progetto*) dove seppur in modo approssimato e semplificato, emerge che da tutti i luoghi sopramenzionati l'impianto fotovoltaico risulta ampiamente visibile, in particolare dalla strada panoramica di *Via Giardini nel centro urbano di Ururi*, dalla *Masseria Carbone* e dal punto panoramico *del Tratturo S.Andrea Biferno* tra le masserie *Greco e Colangelo*, oltre a tutta la rete delle masserie rurali presenti a ridosso del crinale che separa il Torrente Sapestra e il Vallone della Lavandaia.






Fig. 4 - Intervisibilità di progetto (in azzurro le aree da dove l'intervento è più visibile.) Da Elab. progettuale Tav 5

La società proponente, in sede di integrazioni produce alcuni foto render e una documentazione fotografica da cui si evince l'effettiva visibilità, totale e/o parziale dai punti sensibili sopra evidenziati.



Fig. 5 - Fotoinserimento Area Nord – Vista da via Giardini ai bordi del centro urbano di Ururi - SABAP del Molise



Fig. 6 - Fotoinserimento dell'impianto dalla Masseria Savignano, con il centro urbano di Ururi sullo sfondo - SABAP del Molise



Soprintendenza speciale per il PNRR
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
 ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 ss-pnrr@cultura.gov.it

Si valuta quindi che l'impatto percettivo dai punti di vista panoramici dinamici e da quelli statici sopradescritti, **restituisce una forte visibilità dell'impianto**, tra l'altro resa ancor più evidente dalla posizione dei campi fotovoltaici a ridosso di un crinale con forti pendenze.

Si evidenzia inoltre come l'intervento, in alcuni punti, ostacola la visione del centro urbano di Ururi (CB) per via della conformazione orografica del contesto agricolo e paesaggistico e dei bassi crinali che permettono ampie vedute dai punti panoramici, sia dalla Masseria Savignano che dai belvedere a ridosso del centro antico del comune di Rotello (CB), che dista circa 5 km e chiaramente leggibili in area vasta d'indagine (AVI).

L'impianto fotovoltaico proposto, ha una estensione territoriale di 29 Ha (per circa oltre 35 ha agricoli complessivi coinvolti), che equivale a circa alla metà dell'area occupata dal centro urbano di Ururi, tale estensione rappresenta per il contesto paesaggistico un evidente fuori scala non è raffrontabile a nessun segno antropico presente nel paesaggio tutelato.

Nel merito dei caratteri dimensionali si valuta che l'impatto percettivo complessivo dovuto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sarebbe estremamente rilevante e comporterebbe un'alterazione in senso fortemente negativo del contesto paesaggistico in esame.

Inoltre l'impatto sul contesto è aggravato dall'uso di un'ampia superficie destinata a produzioni agricole cerealicole tradizionali.

L'impatto rilevato peraltro non appare compensato né attenuato dalla presenza delle coltivazioni di leguminose al di sotto delle stringhe fotovoltaiche, il progetto colturale proposto come parte *agro* dell'intervento, appare anch'esso estraneo, in quanto tale coltivazione non risulta essere tipica del contesto paesaggistico ed agrario in esame.

L'intervento rappresenta un'intrusione incongrua negli ampi appezzamenti di agro attualmente coltivati a cereali, su un contesto morfologico accidentato e articolato per la presenza di pendenze e fossi. Le stringhe fotovoltaiche poste su sottostrutture metalliche che non sono disposte né secondo le linee di livello, né secondo linee di massima pendenza, né allineate secondo i confini, alterano ogni componente conformativa delle linee del paesaggio esistente.

Si rileva inoltre che le piantumazioni di olivo previste perimetralmente all'impianto, come opere di mitigazione degli impatti, potranno solo in parte costituire una schermatura agli impatti rilevati, per via della morfologia altimetrica dei luoghi. Si evidenzia in ultimo che, la coltura dell'olivo tipica dell'area, non è posta mai sui bordi dei lotti agrari, né tanto meno a schermatura di luoghi o impianti agricoli. Tale disposizione è quindi da considerarsi distopica per il contesto.

Le indicazioni del piano paesistico, così come si evince dal quadro normativo del Molise e in particolare dalle NTA del piano territoriale, è quello di conservare, tutelare e valorizzare il contesto paesaggistico. L'estensione dell'impianto e l'altezza delle vele fotovoltaiche, non rispettano quanto previsto dal quadro normativo e in particolare dell'art. 8 delle NTA, in quanto l'impianto risulterebbe preponderante, a livello percettivo, rispetto alle “(...) **caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione** (...)” del Piano paesistico stesso.

L'intervento contraddice le indicazioni normative anche rispetto alla dislocazione delle stringhe fotovoltaiche, disposte su siti di versante che inglobano anche la linea di crinale, il che risulta in netta contrapposizione con quanto riportato dall'art. 16 delle NTA (cfr. *PTPAVV n 2 Norme*) che prevede la dislocazione degli elementi tecnologici in zone a minimo rischio ambientale, mentre la dislocazione prevista



modificherebbe la percezione delle linee di crinale e della sinuosità del contesto morfologico scandito da torrenti e valloni.

Nello stesso articolo il piano pone attenzione in modo evidente e significativo al quadro visivo per la tutela di un paesaggio altamente identitario e fragile che potrebbe subire modifiche nella sua percezione anche solo a causa dell'istallazione di cartelli pubblicitari (cfr. *art. 16 par§ 4 delle NTA*), a maggior ragione si ritiene determinante nella valutazione di compatibilità ambientale per l'intervento in argomento, che una distesa di stringhe fotovoltaiche come quella osservabile dalle maggiori strade di penetrazione dell'ambito territoriale considerato, vada in contrasto con le norme di piano e senz'altro ad alterare la percezione del paesaggio agrario di pregio come classificato dal piano paesistico.

La zonizzazione del piano paesistico con le norme e prescrizioni di tutela e valorizzazione in esso contenute, mira a salvaguardare l'importanza e l'unicità dei luoghi con la valenza agraria del paesaggio, nonché degli aspetti percettivi legati alla morfologia del contesto quale parte integrante del medesimo paesaggio agrario. Inoltre, **si rileva ai fini della valutazione di compatibilità ambientale, che la zona coinvolta dall'intervento risulta essere una tra le più produttive per il patrimonio agricolo dell'intera regione ed è caratterizzata da produzioni agro-alimentari tradizionali e di qualità certificate e riconosciute.**

Si evidenzia che il carattere industriale dell'impianto è accentuato, oltre ai moduli captanti e agli alti trakers, dall'estesa recinzione costituita da grigliati metallici di circa 2.25 m di altezza, che saranno completati con la piantumazione di essenze arbustive di olivo, opera questa che determina una vera e propria barriera percettiva avulsa al contesto che interrompe, anch'essa, la geometria della *texture* paesaggistica rurale del contesto. Si rileva nei fatti che anche la linearità dell'opera di mascheramento non trova riscontri nel paesaggio agrario di riferimento, in quanto siepi e filari di alberi o comunque macchie di verde in generale, si riscontrano nello stato dei luoghi soprattutto lungo le linee di compluvio in forme sinuose e quasi mai rettilinee.

Tali impianti a filare proposti nel progetto non possono considerarsi delle opere di mitigazione e per paradosso neanche di "mascheramento" verso l'impianto, in quanto nelle visuali a distanza, praticamente verso tutte le direzioni e luoghi sensibili, panoramici e tutelati, l'impianto è perfettamente visibile e non schermato dalle piante di olivo perimetrali, come risulta evidente anche dai fotorender d'inserimento dell'intervento prodotti dalla società proponente.

Anche l'intervento per la Stazione Elettrica Utente, distante circa 15 km dai campi fotovoltaici, da realizzarsi con nuovo impianto nei pressi della Stazione elettrica SE di Larino, **si inserisce in un contesto di pregio agrario.** La realizzazione dell'impianto di presa è previsto proprio in adiacenza all'esistente stazione TERNA e in adiacenza alla TurboGas di Enel che di per sé già rappresenta un detrattore paesaggistico ben percepibile nell'intero contesto territoriale per la decisa estensione.

Inoltre si evidenzia che tutta l'area intorno la centrale TERNA si sta saturando di ulteriori stazioni elettriche relative ad ulteriori impianti FER in corso di valutazione. Tale effetto dirompente risulta ben percepibile lungo il percorso del tratturo Sant'Andrea-Biferno distante poche decine di metri dalla stessa Stazione Terna.

Nella analisi valutativa degli elaborati presentati dalla Società proponente, anche ad esito delle integrazioni, **si rileva nel progetto una carenza in merito alla analisi territoriale paesaggistica**, con adeguata valutazione critica e rispetto delle indicazioni e prescrizioni pianificatorie, con scarsa sensibilità progettuale nell'inserimento dell'intervento nel territorio.

Risulta mancante una specifica **valutazione ex ante ed ex post**, con modalità di lettura sovracomunale e locale, sulla base di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'Allegato al DPCM. del 12 dicembre 2005 - *Contenuti della relazione paesaggistica* (cfr. *"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42"*)



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

Viceversa, la valutazione di compatibilità predisposta dalla Società VERDE 5 S.r.L., **non segue le indicazioni del citato DPCM e si basa esclusivamente su una “analisi fotografica del territorio”** interessato dall'impianto, ossia sulla sola individuazione di visibilità, anziché prendere in considerazione gli elaborati e le norme tecniche di attuazione del piano paesistico, come l'elaborato denominato *SH – Schede della qualità e del degrado percettivo d'ambito Allegato A* e quello *P 00 - Carta della percezione* (cfr.).

Le suddette valutazioni di compatibilità paesaggistica sono state formulate pertanto negli elaborati, sulla base di *presupposti aspetti cognitivi* esclusivamente soggettivi, **senza alcuna indicazione analitica ufficiale**, non solo dei limiti e parametri normativi definiti per il PTPAAV 2 e alle norme generali e di settore riferibili ai luoghi di progetto, come detto, **alle quali si deve fare riferimento**.

Inoltre l'analisi per l'intervento proposta non indica né si riferisce ad idonei *modelli paesaggistici*, che andavano calati nel territorio italiano e locale, seguendo le indicazioni della normativa regione in merito.

A dimostrazione di quanto sopra rilevato sono i differenti **risultati valutativi** della qualità paesaggistica, espressi nella proposta dalla società proponente, che **sono completamente contrastanti con le qualità paesaggistiche individuate dal PTPAAV**, quali *gli elevati valori produttivi* delle aree che connotano e caratterizzano l'ambito paesaggistico in questione.

La riprova di tale grave carenza di analisi del paesaggio, considerato sia in relazione ai parametri morfologici e tipologici normati dalla pianificazione paesistica, sia in relazione alle emergenze archeologiche espresse dal territorio caratterizzate per lo più da piccoli insediamenti produttivi rurali databili tra l'età ellenistica e l'età romano imperiale, è data dal fatto che la relazione riportata negli elaborati (cfr. *elab Relazione_Paesaggistica*) non prende affatto in considerazione né la tipologia, le caratteristiche, l'estensione e la prossimità al progettato impianto con le coltivazioni aventi carattere di pregio che pure connotano l'area e giustificano la sua qualificazione, in sede di pianificazione paesistico-territoriale, come area caratterizzata da eccezionali valori produttivi e, per conseguenza, da significative caratteristiche percettive (cfr. *tra l'altro tavola di PTPAAV n. S1, Carta delle Qualità del Territorio*).

Si rileva inoltre nel merito dell'analisi territoriale riportata negli elaborati **la carenza rispetto a l'ubicazione ed estensione di siti archeologici individuati**.

Nello specifico della valutazione paesaggistica è opportuno rilevare e sottolineare che, con la realizzazione dell'intervento FER in valutazione, **anche il sistema insediativo delle masserie rurali, con il sistema viario minore verrebbe occultato** dalla presenza delle stringhe fotovoltaiche che raggiungono l'altezza dal piano di campagna di oltre 3 m, **come la masseria Garofalo** che si troverebbe completamente circondata.

Si valuta pertanto che l'impianto, non è armonizzabile al contesto paesaggistico tutelato per la sua notevole estensione determinando frammentarietà paesaggistica.

Infine sempre in merito alla completezza e alla analisi valutativa degli elaborati presentati per l'istanza di VIA, anche ad esito delle integrazioni, **la documentazione non evidenzia se le aree oggetto di intervento siano gravate da usi civici**.

Ai fini della tutela del patrimonio culturale, insieme dei beni culturali e paesaggistici che costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa popolazione, il contesto di riferimento, chiaramente identificato e tutelato dalle norme della regionali, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadriati da tracciati viari di larghezza ridotta, con la presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con un uso di suolo caratterizzato e identitario, da estese superfici destinate all'agricoltura di qualità, tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.



L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche garantendo le ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nel medesimo contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Con il progetto di impianto FER in valutazione, di tipo agro-fotovoltaico, che interessa lotti agricoli classificati come tali dalla *Carta dell'Uso del Suolo* regionale ed estesi Ambiti di Paesaggio intercomunali descritti e tutelati dal PTPAAV n 2 (Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta) , di cui la quota di suolo agricolo coperta dalle strutture d'impianto risulta essere notevolmente superiore alla metà del suolo coltivabile occupato dall'intero impianto, dove **verranno introdotti elementi artificiali** (le stringhe porta moduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione e consegna, le connessioni, nuova viabilità e attrezzaggi tecnologici a servizio dell'impianto), **in aperto contrasto con le indicazioni generali contenute nelle Linee guida in materia di impianti agrovoltai**, del MiTE e **con gli indirizzi sul corretto uso del suolo, come richiesto dalla Corine Land Cover (CLC) ISPRA**, indicatore che è funzionale specificamente al rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche del territorio, **con particolare attenzione alle esigenze di tutela.**

La Corine Land Cover (programma nato per dotare l'Unione Europea e gli Stati Membri di informazioni territoriali omogenee sullo stato dell'ambiente) **è anche un indicatore delle caratteristiche identitarie di copertura e uso del territorio.**

I dati raccolti sulla copertura del suolo e della transizione tra le diverse categorie d'uso, hanno lo scopo di verificare dinamicamente lo stato dell'ambiente e del paesaggio rurale nell'area comunitaria al fine di fornire supporto per lo sviluppo di politiche comuni, controllarne gli effetti e proporre eventuali correttivi.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali** e con gli indirizzi e le direttive contenute nelle norme di piano regionali e locali.

1.1 c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI NELL'AREA VASTA DEL SIA

Ulteriori aspetti e interferenze con la classificazione delle aree secondo il PTPAAV, sono riscontrabili con la presenza di beni paesaggistici in area vasta, la porzione di territorio che include l'impianto con il complesso delle sue opere di rete e complementari è stata fortemente antropizzata fin dalle epoche più antiche delineandone i caratteri che la distinguono e la connotano come elementi identitari e qualificativi. **L'Area Vasta di Indagine** dello Studio di impatto ambientale (SIA) **è considerata la porzione di territorio nella quale si evidenziano e esauriscono gli effetti significativi, diretti e indiretti, dell'intervento con riferimento alle tematiche ambientali e al contesto di paesaggio.** L'Area Vasta si caratterizza quindi per una chiara interdipendenza funzionale paesaggistica e identitaria, oltre che economica, sociale e territoriale. Aspetti ampiamente rilevati e descritti in precedenza e chiaramente definiti dai contenuti pianificatori dell'AREA VASTA n 2 del Piano paesistico molisano: "*Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano*"

1.1e) SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI D'INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 c.1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree direttamente interessate dall'intervento.



1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

1.2a) RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

BENI ARCHITETTONICI

Si evidenzia che l'impianto dista circa 1,00 Km dalla storica *Masseria Carbone*, come già in precedenza descritto, dalla quale l'impianto stesso risulta pienamente visibile con la conseguente modifica dell'intervisibilità con il centro urbano di Ururi. **Si rileva inoltre che** nell'analisi documentale **il progetto non analizza la modifica dell'intervisibilità con il resto della rete di visuali che si aprono dal resto delle masserie** presenti nell'ambito del SIA e in AVI (*area vasta d'indagine*) e non ancora catalogate nel portale vincoli in rete.

BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

Per quanto attiene alla tutela del potenziale archeologico presente nel contesto si rileva che la documentazione inviata dalla proponente non è conforme a quanto definito dalle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022) che prevede ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023 il *template* GIS basato su standard ICCD predisposto dall'Istituto Centrale per l'Archeologia.

Come evidenziato anche nella nota endoprocedimentale prot. 4761-I del 30/03/2023 Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP, **il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche** e, altresì, che il cavidotto interferisce con il Tratturo S. Andrea Biferno, sottoposto alle previsioni di tutela di cui alla parte II del D.lgs. n. 42/2004, con DM 15/06/1976,

Considerata la presenza di aree a rischio medio e alto si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto degli art. 5 c.1, lett. g, e 23, c. 1 lett. a), del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 41, c.4 e allegato I.8 del D.lgs. 36/2023, **il progetto è in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico**, per come disciplinata dalle linee guida approvate con DPCM 14.02.2022.

INTERFERENZE CON I PERCORSI DELLA RETE TRATTURALE

La rete tratturale è sottoposta a tutela con DM 15/6/1976 e rappresenta un segno tangibile e identitario del paesaggio molisano.

La Regione Molise con la legge Regionale 11 aprile 1997, n 9 "*Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi*", tra l'altro prescrive all'art. 10, ai sensi dell'art. 78 del DPR 616 del 24 luglio 1977 che "(...) *i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'integrità e conservazione dei fondi tratturali nonché sull'osservanza delle utilizzazioni prescritte e delle servitù riconosciute (...)*".

Si rammenta che con tre successivi decreti ministeriali, **i tratturi sono vincolati in base alla legge n. 1089 del 1° giugno 1939 di "Tutela delle cose di interesse artistico e storico"**. Il primo Decreto è del 15 giugno 1976 e vincola i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise e appartenenti alla rete dei Tratturi. Il secondo Decreto, datato 20 marzo 1980, regola il regime autorizzatorio in materia di interventi sui tratturi e dà la possibilità ai Comuni di presentare un proprio Piano-quadro sui tratturi. Il terzo Decreto,



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

del 22 dicembre 1983, estende la tutela anche ai suoli tratturali delle Regioni Abruzzo, Puglia e Basilicata. Può essere anche ricordato il Decreto del 24 gennaio 1977 che dichiara una parte del territorio di Boiano e del suo tratturo, area “di notevole interesse pubblico”. A presidiare dunque il territorio dei tratturi, con le attività connesse di vigilanza e di emissione di pareri e di autorizzazioni, sono oggi le Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Regioni interessate, attraverso le Soprintendenze interessate. Parallelamente lo Stato ha trasferito alle Regioni (con il DPR 24 luglio 1977, n. 616)

Nel quadro di tutele sopra espresso si rileva che alla distanza di circa 1,2 Km dall’impianto, è chiaramente evidente l’intrusione visiva che si genera nei coni di visuale che si aprono lungo il percorso tratturale *S. Andrea -Biferno*, anche se il fotorender prodotto dalla società proponente sembrerebbe non proprio congruente con la carta di intervisibilità prodotta.

Si rileva inoltre che anche le opere di connessione addossate alla centrale TERNA e alla Turbogas, a loro volta dislocate a bordo del Tratturo, **contribuirebbero ad incrementare ulteriormente l’alterazione percettiva del contesto di giacenza del medesimo tratturo**. Come in precedenza segnalato (*cf. paragrafo Beni Archeologici*) il Tratturo *S. Andrea - Biferno* è anche direttamente attraversato dal cavidotto.




Fig.7 - Localizzazione dell’impianto - analisi valutativa GIS – SS-PNRR

VALUTAZIONI IN MERITO AGLI IMPATTI CUMULATIVI

Oltre alle valutazioni rese per gli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall’art. 131 del D.lgs. si evidenzia che **la valutazione degli impatti deve sempre considerare il progetto nel suo complesso di opere e connessioni** di rete il quale, si ribadisce, coinvolge un ampio contesto territoriale intercomunale distribuito su lotti per una vasta superficie destinata ad uso agricolo.

All’interno dell’estensione complessiva dei lotti di intervento, si evidenzia che **la superficie interessata dall’impianto per la produzione di energia rinnovabile**, e quindi dall’installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, costituito da n. **30.240 moduli solari fotovoltaici**, che raggiungono altezze rilevanti come in precedenza illustrato, poggianti su strutture metalliche infisse nel terreno, oltre alle relative opere accessorie e di connessione, ed alle misure di mitigazione e compensazione previste, oltre alle relative opere di viabilità, cabinati, opere accessorie e di connessione, **deve ritenersi che l’impianto per il coinvolgimento di vaste aree agricole su territori intercomunali tutelati incide fortemente sul contesto**. In ragione del contesto paesaggistico e rispetto agli obiettivi e le direttive in precedenza richiamati **si rileva che la realizzazione dell’impianto di progetto comporterebbe anche notevoli impatti di cumulo e un ulteriore**



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

stravolgimento del sistema agricolo e delle visuali, sistema paesaggistico già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti altri grandi FER insediati (cfr, Fig 8 e 9), il che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del paesaggio agricolo e di trasformazione della texture agricola storica, con forti processi di artificializzazione e di consumo di suolo.




Fig.8 - Localizzazione dell'impianto. Impianto eolico esistente: bandierine nere.

Aree con tratteggio colorato ulteriori impianti in corso di valutazione. In verde rete tratturale. - analisi valutativa – SABAP del Molise

La proliferazione degli impianti FER, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra i complessi masserizi e i relativi appezzamenti agrari di pertinenza, dal punto di vista percettivo e relazionale. Quanto affermato è supportato, oltre che dall'anagrafica FER, rilevabile per il territorio in analisi ed evidenziato dalle elaborazioni grafiche effettuate per la valutazione del progetto in argomento della Società proponente, dalla SABAP del Molise e dalle valutazioni grafiche estratte dal GIS, dalla scrivente SS-PNRR (riferibili all'anagrafica di giugno 2023 e in continuo aggiornamento).



Fig.9- Localizzazione degli interventi FER in area vasta per gli impatti cumulativi -Impianto con il tracciato delavidotto e SE alla RTN
Analisi GIS: SS-PNRR



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

Nel merito, si rileva che nell' areale dell'impianto e con esso in parte interferente, ricade un impianto eolico esistente di grande taglia, con due degli aerogeneratori dislocati ai bordi dell'area dei campi fotovoltaici in oggetto.

Nelle aree vicine insistono anche alcuni impianti fotovoltaici già realizzati nel raggio di qualche km, alcuni di dimensioni più modeste, dell'ordine di qualche ettaro, tali da essere assorbiti dalla texture paesaggistica.

A ridosso dell'area oggetto di intervento, nel raggio di 2 km, è in corso di valutazione un impianto fotovoltaico con procedimento autorizzativo regionale quale quello della Società Ambra Solare, mentre per un secondo impianto ad esso adiacente della Società Di Massa il procedimento regionale si è concluso con una determinazione negativa di compatibilità ambientale (attualmente *sub judice*). Sono inoltre in corso di valutazione con procedimento autorizzativo nazionale ulteriori impianti: fotovoltaico ID 8472 della società Montorio Green Venture Srl, agrovoltaico ID 10250 della società Ceppetto Solar S.r.l., fotovoltaico ID 8230 della società IBVI 3S.r.l., tutti di grande dimensione ed estesi per decine di Ha su terreno agricolo.

In tale condizione di interferenza e incompatibilità paesaggistica, se tutti gli impianti sopradescritti dovessero essere realizzati, si verrebbe a determinare una superficie territoriale abnorme occupata da stringhe fotovoltaiche a copertura del suolo agricolo nell'ordine di un centinaio di Ha.

L'effetto cumulo attuale, invece, che verrebbe a determinarsi in particolare con la presenza del parco eolico già realizzato, come si evince da tutti i fotorendering prodotti, rileva interferenze potenziali con i coni di visuale che si aprono dalle storiche masserie in prossimità dell'impianto, dal Tratturo *Sant'Andrea-Biferno* e dal centro urbano di Ururi, con il risultato di un drastico accrescimento dell'alterazione visiva del paesaggio agrario tutelato soprattutto nelle storiche visuali che si aprono dal tratturo medesimo.

Tali visuali restituirebbero la presenza dell'impianto fotovoltaico in esame con al contorno l'impianto eolico già realizzato, senza contare il potenziale cumulo con il resto degli impianti in valutazione, con il risultato esponenzialmente accresciuto dall'effetto cumulativo, trasformando l'ambito storicamente rurale in uno industriale nonostante la presenza delle colture agrarie tra le stringhe fotovoltaiche.

VALUTAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE PROPOSTE

L'intervento prevede opere di compensazione e mitigazione nel contesto paesaggistico di area vasta, al fine di compensare la perdita di habitat agricolo e naturale interferito.

Si valuta nel merito che, per tali opere, per quanto illustrate genericamente in diversi elaborati e relazioni, non sono presenti, tra gli elaborati agli atti, specifiche analisi paesaggistiche, storiche e archeologiche con le relative relazioni e con i dovuti elaborati descrittivi e paesaggistici, che ne possano qualificare, allo stato attuale, una valutazione con esito positivo, in merito agli aspetti patrimoniali di tutela e valorizzazione che l'ambito contiene.

Inoltre, gli interventi previsti, come in precedenza espresso, appaiono decontestualizzati e privi di analisi specifiche, rispetto al contesto paesaggistico coinvolto dall'impianto e al quadro normativo di riferimento.

Solo a titolo esemplificativo si rammenta che alcune parti delle opere di mitigazione proposte inciderebbero direttamente e indirettamente, con beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, oltre che dal PTPAAV regionale, **anch'esse, quindi, devono corrispondere alle norme di tutela e agli obiettivi di valorizzazione e d'uso per gli stessi richiesti.**

Nel merito della valutazione delle opere complementari di compensazione e mitigazione, oltre quanto già in precedenza espresso nelle valutazioni sulle interferenze paesaggistiche rispetto al progetto di recinzione e mitigazione proposto, molto rilevante per estensione e natura, il progetto non appare esaustivo non riferendosi a un qualsivoglia progetto di inserimento paesaggistico d'area vasta, così come previsto



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

ed indicato dalle normative regionali e ai criteri espressi dal DM 10/08/9/2010, *Parte IV Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul Territorio, punto e*), alle quali indicazioni si rimanda.

I criteri delle *Linee Guida* nazionali, **il DM 10/09/2010 al pto.16. Criteri generali, rendono necessario per gli interventi**, tra gli altri al punto f) “(...) **la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico (...)**”

Le indicazioni normative forniscono anche suggerimenti ad una scala di maggior dettaglio per la progettazione degli impianti, anche in merito all’ubicazione, alla densità, alla concentrazione, alla distanza, alla mitigazione e alla dismissione.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, per quanto numerose ed articolate, **si valuta che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento** qualora l’impianto di progetto fosse realizzato, mentre **le previste opere di mitigazione** (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, **non consentono di superare le criticità rilevate**, costituendo elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. L’introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo dell’impianto e di tutti gli elementi artificiali necessari al suo funzionamento.

VALUTAZIONE DELLE ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Analoghe considerazioni per il progetto in argomento si possono addurre in merito alla valutazione delle Analisi delle alternative progettuali proposte dalla Società per l’impianto. **Per quanto riportato** negli elaborati progettuali e nelle relazioni, **si evidenzia una analisi insufficiente e non attenta alle condizioni paesaggistiche del contesto e del suo quadro normativo**. Le argomentazioni riportate, appaiono tutte rivolte alla massimizzazione della produzione energetica non tenendo nella dovuta considerazione i principi di tutela verso il patrimonio paesaggistico e culturale presente.

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO: AREE IDONEE

Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall’art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che **il progetto non è da considerarsi situato in area idonea** all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Dalla lett. c-quater si evince che sono idonee, “*fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo*”.

Si rammenta che nello specifico del suddetto decreto “*Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii*”

L’intervanto in oggetto e l’insieme delle opere complementari, **ricade nell’area sottesa dal PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano”** e pertanto risulta sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004, per quanto disposto dall’art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989.



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: ULTERIORI CRITICITÀ

Dall'analisi della *Carta della P1 del PTPAAV n.2, l'impianto ricade nell'area classificata come Pa, ossia aree di interesse produttivo agricolo di valore elevato.*

Inoltre, in merito agli aspetti localizzativi si rammenta che **l'intero impianto si inserisce in un contesto territoriale segnato dal tratturo S. Andrea-Biferno e dal tratturo Ururi Serracapriola**, sottoposti a tutela archeologica con DM 15/06/1976 ed è in grado di contribuire ad accrescere l'alterazione delle visuali storiche che si aprono dai medesimi percorsi.

CONSIDERAZIONI IN MERITO A PRESCRIZIONI O ADEGUAMENTI PROGETTUALI

Per quanto sopra illustrato e valutato non risulta possibile prescrivere adeguamenti o differenti soluzioni progettuali all'impianto fotovoltaico in esame e che non determinino un progetto del tutto nuovo, tali da determinare un parere favorevole.

Un ipotetico adeguamento progettuale non può prescindere da una delocalizzazione dell'intero impianto in un'area paesaggisticamente meno di pregio, con minor incidenza di effetto cumulo e compatibile con le indicazioni normative nazionali e regionali.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche del contesto.

Oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni, sommandosi ai numerosi impianti già realizzati, porterebbero il territorio in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura;**
- **L'area di intervento, dallo studio presentato, non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei, come richiamati nel quadro normativo nazionale e regionale. L'analisi svolta dalla Società proponente non indaga alternative di localizzazione** anche in altre regioni e non tiene conto delle indicazioni normative. Il progetto non corrisponde a quanto previsto ed indicato dalle normative regionali e ai criteri espressi dal DM 10/08/9/2010, *Parte IV Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul Territorio, punto e*);
- **L'intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti** così come indicato nei criteri generali progettuali volti all'inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*, e nel PPTR.
- **Il progetto** presentato, inoltre, per la sua natura con strutture rilevanti per dimensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, **non corrisponde a pieno ai criteri di integrazione riportati nelle Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici** del MiTE-Dipartimento Energia, pubblicate a giugno 2022.

Per quanto sopra esposto si ritiene che le strutture di progetto determinano una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente "segnato" e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio. L'esistente paesaggio agrario tutelato, privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione, connotato da valori



semantici, storici, morfologici ed estetici, ancora oggi si esprime quale palinsesto risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse, da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e plasmato.

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico è quindi in grado di alterare completamente l'attuale percezione del paesaggio, incidendo sulla sua morfologia, sostituendosi percettivamente alla vegetazione esistente, obliterando i segni dell'antropizzazione a fini agrari e creando quindi un quadro d'insieme che non sarebbe più la naturale evoluzione dell'esistente per l'azione combinata degli uomini e della natura nel corso del tempo, ma la risultante di un'azione antropica soverchiante, che travalicherebbe, in maniera irreversibile, i limiti posti dal rispetto per il patrimonio ereditato dal passato, 'conformandolo' incisivamente in funzione delle nuove finalità industriali che ad esso verrebbero attribuite, evidentemente contrastanti con il residuo carattere naturale e rurale.

Si rammenta, inoltre che il **"paesaggio" non è solo un fatto "visivo"**: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: *"Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"*.

La "forma visibile" del "paesaggio" è solo una componente di quest'ultimo. **Il "territorio" diventa "paesaggio" quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e coltivazioni, ma anche in forma mentale e culturale.** In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte determinante, solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva.

Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandi dimensioni come quello del progetto in argomento propone.

Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.** Tale modalità valutativa è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico, valutate le criticità sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, viste le *Linee Guida* 4.4.1 (parte seconda) – *Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti*, per quanto di competenza, si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR** esprime il proprio



PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "LARINO 8", della potenza di 21,017 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Ururi (CB), Montorio dei Frentani (CB) e Larino (CB), proposto dalla Società VERDE 5 S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Dott. Massimo CASTALDI)



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
28.06.2024
17:15:49
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente
da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it